



REPUBBLICA ITALIANA Sent. 114/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

LOMBARDIA

Composta dai Magistrati:

Vito Tenore

Presidente

Gabriele Vinciguerra

Giudice relatore

Pia Manni

Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. G 30815 del registro di segreteria ad istanza della Procura regionale per la Lombardia contro:

1) LODI RIZZINI ERNESTO, C.F. LDRRST50L19H652E, nato a Sabbioneta (MN) il 19.07.1950 e residente in Gazzuolo (MN) strada Viadanese nr. 37, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale, con sede in Gazzuolo (MN), strada Viadanese nr. 37, Frazione Corti Arginoni, rappresentato e difeso per mandato in atti dall'Avv. Ezio Zani con studio legale in Mantova, Via Mazzini n° 34 c/o AVV. EZIO ZANI ZBGM & Partners studio legale associato, elettivamente domiciliato all'indirizzo PEC ezio.zani@mantova.pecavvocati.it

2) CIOCCA DIEGO. C.F. CCCDGI77C13C623X nato a

Chiavenna (SO) il 13.03.1977, residente in Samolaco (SO) Via Roma n. 1549 int. 3, in proprio e nella qualità di legale rappresentante e liquidatore della “Alpi Service s.r.l. in liquidazione”

convenuto

con l'intervento di

REGIONE LOMBARDIA in persona del Presidente pro tempore, con sede legale in Milano, piazza Città di Lombardia 1, rappresentata e difesa per mandato in atti dagli Avvocati Alessandra Zimmitti e Andrea Ilario Maria Viani dell'Avvocatura Regionale, elettivamente domiciliata presso la sede di quest'ultima in Milano, piazza Città di Lombardia 1

VISTO il D.Lgs. n. 26 agosto 2016, n. 174.

VISTO l'atto introduttivo.

LETTI gli atti e i documenti di causa.

UDITI all'udienza del 18.06.2025 il Pubblico Ministero Daniele Piccirillo, l'Avvocato Ezio Zani per il convenuto LODI RIZZINI, e l'Avvocato Andrea Ilario Maria Viani per l'interveniente Regione Lombardia, e omessa la relazione di causa con il consenso delle parti

FATTO

Con nota prot. n. 0260810/21 del 23.4.2021, e parziale rettifica del 27.4.2021, la Guardia di Finanza – Compagnia Menaggio – Sezione Operativa Volante, ha trasmesso alla Procura contabile gli atti relativi al procedimento penale n. 1317/2015

pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, recante una notizia di danno erariale per illecita percezione di contributi eurocomunitari erogati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) nell'ambito della Politica Agricola Comune di sostegno alle attività agricole e di allevamento in territori montani, coinvolgente una serie di beneficiari che avevano presentato domande uniche di aiuto contenenti, nella prospettazione accusatoria, dati ideologicamente falsi in relazione al possesso dei requisiti di condizionalità necessari al fine di accedere ai contributi per ettaro di pascolo posseduto.

Era emerso, fra gli 88 soggetti destinatari degli accertamenti, anche il coinvolgimento del sig. LODI RIZZINI ERNESTO, nato a Sabbioneta (MN) il 19.07.1950 e residente in Gazzuolo (MN) strada Viadanese nr. 37, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima Impresa Individuale, con sede in Gazzuolo (MN) strada Viadanese nr. 37 P.I. 01671440202, soggetto percettore di contributi erogati e comunicati dall'O.P.R. (Organismo Pagatore Regionale) per gli anni 2011 (euro 47.032,26), 2012 (euro 46.755,56), 2013 (euro 9.330,42), per un totale di **euro 103.118,24**.

Secondo l'ipotesi accusatoria, i contributi comunitari liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed a carico del Fondo europeo agricolo di sviluppo rurale (F.E.A.S.R.) erano stati percepiti attraverso la presentazione di documenti ideologicamente falsi, incidenti sui titoli di conduzione dei terreni dichiarati nella domanda unica di aiuto necessari per ottenere il pagamento dei contributi negli anni dal 2011 al 2013.

L'impresa LODI RIZZINI, con l'apporto causale della società di assistenza ai servizi amministrativi Alpi Service s.r.l., di cui il sig. CIOCCA Diego era legale rappresentante, aveva indicato nelle domande di aiuto, al fine di ottenere contributi liquidati nell'ambito della Politica Agricola Comune (P.A.C.) ed a carico del Fondo europeo agricolo di garanzia e del fondo per lo sviluppo rurale (F.E.A.G.A./F.E.A.S.R.), la conduzione per "monticazione" di terreni agricoli montani come di seguito riportati: **per l'anno 2011** Comune di Dosso del Liro (Co), fg. 9, mappale 2287, allevatore\pascolatore per conto terzi Kichler Alois (domanda iniziale di aiuto 2011/00194202); **per l'anno 2012** Comune di Dosso del Liro (Co), fg. 9, mappale 2287; allevatore\pascolatore per conto terzi Kichler Alois (domanda iniziale di aiuto 2012/00169482); **per l'anno 2013** Comune di Dosso del Liro (Co), fg. 9, mappali 1544, 11843; allevatore\pascolatore per conto terzi Binda Walter (domanda iniziale di aiuto 2013/00193893).

La Guardia di Finanza, nel corso delle indagini preliminari, aveva tuttavia assunto a sommarie informazioni gli allevatori\pascolatori per conto terzi indicati nelle domande di contributo, i quali avevano dichiarato di non aver mai pascolato gli animali della impresa LODI RIZZINI sui terreni indicati, di non conoscere il sig. LODI RIZZINI e di avere avuto rapporti esclusivamente con CIOCCA Diego.

La Procura contabile, valutato quanto sopra e ritenuto sussistere danno erariale pari alla somma dei contributi percepiti

negli anni presi in considerazione (euro 103.118,24), detratto quanto Regione Liguria aveva già recuperato in via amministrativa (euro 37.978,40), ha notificato rituale invito a dedurre a LODI RIZZINI, nonché agli intermediari CIOCCA Diego, Trevisi Diego e Diego Trevisi srl.

In data 20.11.2024 si verificava il decesso del sig. Diego Trevisi.

La Procura contabile disponeva l'archiviazione anche della posizione della società Diego Trevisi srl, ritenuta estranea ai fatti di causa.

Gli invitati LODI RIZZINI e CIOCCA non depositavano deduzioni difensive, e non chiedevano di essere ascoltati personalmente.

La Procura contabile ha successivamente notificato agli odierni convenuti atto di citazione, chiedendone la condanna al risarcimento in favore della Regione Lombardia e dell'AGEA della somma di euro **65.132,84** oltre accessori di legge.

Il convenuto LODI RIZZINI si è regolarmente costituito, eccependo, in estrema sintesi, la prescrizione del diritto azionato e l'infondatezza nel merito dell'azione, in particolare per mancanza dell'elemento soggettivo della responsabilità amministrativa.

Non si è costituito il convenuto CIOCCA Diego.

La Regione Lombardia è intervenuta *ad adiuvandum* nel giudizio di merito, costituendosi con memoria, e precisando di avere già recuperato alla data del 21.01.2025, mediante compensazioni e

mediante versamento, la somma di € 79.376,97 in quota capitale, di cui € 23.291,13 con riferimento alla DU2011, € 46.775,42 con riferimento alla DU2012 ed € 9.330,42 con riferimento alla DU2013, oltre ad € 4.345,71 per interessi, residuando da recuperare l'importo di **euro 23.741,27** per sorte capitale.

All'udienza del 18.06.2024 la causa è stata discussa.

La Procura si è in particolare soffermata sulla confutazione delle eccezioni difensive e, in sede di conclusioni, ha limitato la richiesta di condanna alla somma di **euro 23.741,27**, corrispondente alle prime due tranches del contributo per l'anno 2011, non recuperato.

La difesa LODI RIZZINI ha esposto e ulteriormente argomentato le difese già in atti, particolarmente in materia di elemento soggettivo.

L'interveniente Regione Lombardia si è riportata alla propria memoria di costituzione.

DIRITTO

Occorre preliminarmente dichiarare la contumacia diel convenuto CIOCCA Diego, regolarmente citato e non comparso.

La Procura contabile, in atto di citazione, ha sinteticamente delineato la disciplina relativa ai finanziamenti a carico della P.A.C. e del F.E.A.S.R. successiva all'introduzione del regime del "disaccoppiamento" (regolamenti UE n. 1782/2003 e n. 1290/2005), per effetto del quale gli aiuti economici sono corrisposti all'imprenditore agricolo non più in relazione alla produzione, bensì

in base ai titoli posseduti e all'estensione delle superfici lavorate.

Il c.d. “disaccoppiamento” aveva trasformato la natura dei finanziamenti in parola da “sostegno al prodotto” a “sostegno al reddito dei produttori”, i quali, per poter accedere al contributo pubblico, dovevano avere titoli e terreni agricoli, per il cui possesso erano obbligati ad esibire e/o indicare appositi contratti di conduzione.

L'imprenditore agricolo che intendesse ottenere i predetti contributi doveva, quindi, presentare una domanda di aiuto all'amministrazione regionale (c.d. Organismo Pagatore Regionale) – eventualmente per il tramite dei CAA (Centri di assistenza agricoli) convenzionati - entro il 15 maggio di ogni anno ivi indicando, tra l'altro, l'elenco delle particelle catastali di cui dichiarava di essere conduttore, specificando: il Comune in cui i terreni erano situati, il titolo di conduzione vantato (proprietà, contratto di affitto, ecc.) e la superficie per cui si chiedeva il contributo, nonché, per lo specifico aiuto montano, il pascolatore per conto terzi (o monticatore) di cui intendeva avvalersi per il pascolo o lo sfalcio del fieno.

Gli aiuti erano liquidati ed erogati tra il 1° dicembre ed il 30 giugno dell'anno successivo.

I contributi erano finalizzati a mitigare l'abbandono dei pascoli e delle superfici agricole foraggere di altura.

Il complesso dei requisiti per ottenere il beneficio commisurato all'ettaro (diritto all'aiuto *standard*) costituiva la c.d.

condizionalità, ovvero l'abbinamento della domanda di aiuto alla superficie posseduta o nella disponibilità dell'azienda richiedente, in presenza di un effettivo utilizzo del terreno, che si realizzava mediante il pascolamento del prato con la presenza fisica degli animali, o in alternativa nell'esecuzione di uno sfalcio annuale, consistente nel taglio del fieno finalizzato a mantenere la destinazione a pascolo del terreno.

Per comprovare l'effettivo mantenimento del pascolo o dei terreni montani a fini agricolo-pastorali era necessario accludere alle domande, presentate annualmente, i c.d. modelli 7 di monticazione e di demonticazione, consistenti in certificati rilasciati dall'ASL al proprietario degli animali che attestavano la quantità dei capi destinati all'alpeggio e alla transumanza (certificati di origine e sanità di alpeggio e transumanza).

La cura e l'aggiornamento della documentazione, che doveva essere vistata dal Comune di destinazione all'inizio e alla fine del periodo di monticazione, competevano al proprietario del bestiame.

Nella specie, come emerge dagli atti del procedimento penale acquisiti dalla Procura contabile, e dall'ulteriore istruttoria svolta, le domande presentate dall'azienda agricola LODI RIZZINI, finalizzate ad ottenere i contributi per gli anni 2011, 2012, 2013, contenevano dati non corrispondenti alla realtà.

L'indagine deve essere limitata all'annualità **2011**, poiché i contributi relativi agli anni successivi sono stati integralmente

recuperati da Regione Lombardia, e non sono oggetto delle conclusioni definitivamente formulate dalla Procura contabile all'udienza del 18.06.2025.

Per quanto riguarda la suddetta annualità, il sig. Kirchler Alois, inserito quale allevatore\pascolatore per conto terzi nella domanda iniziale di aiuto 2011/00194202 presentata da LODI RIZZINI, assunto a S.I. (prod. n. 7 di parte attrice) aveva dichiarato:

... ho sempre svolto l'attività agricola di allevamento per conto proprio senza mai aver prestato alcun tipo di opera o lavorato a qualsiasi titolo per altre aziende agricole... ...ribadisco che non conosco le aziende agricole che mi nominate (tra le quali, Az.agr. LODI RIZZINI) né tanto meno sapevo di essere stato inserito nelle domande di richiesta di contributi che altri soggetti hanno presentato utilizzando il mio codice fiscale... In relazione alle domande di contributo presentate negli anni di cui mi chiedete (ndr 2007-2014), confermo di aver utilizzato solamente ed esclusivamente i terreni per i quali detenevo il titolo di possesso, senza aver mai utilizzato terreni non rientranti nella mia disponibilità e facendo pascolare solo gli animali di mia proprietà...l'unica persona con la quale ho intrattenuto contatti saltuari è tale signor Ciocca Diego che possiede alcuni terreni a pascolo adiacenti a quelli che utilizzo io...e che mi ha proposto un accordo secondo il quale lui si impegna a pagarmi il trasporto delle mie bestie nel pascolo di Monte Pallanzone, nella zona fra Asso, Erba Faggeto Lario, fino alle località dell'alpe Camedo di

Dosso del Liro, in cambio del pascolamento di un piccolo appezzamento di terreno nella sua disponibilità, situato al confine con i miei terreni. Al termine della stagione ho provveduto personalmente alla demonticazione ed al trasporto dei miei animali....”.

Il Kirchler, pur inserito quale pascolatore per conto terzi nelle domande uniche di aiuto presentate dalla ditta LODI RIZZINI, ha dunque dichiarato: a) di non conoscere l’azienda in questione; b) di aver utilizzato altri terreni rispetto a quelli oggetto della domanda di aiuto sopra indicata.

In effetti, la richiesta di contributi (Domanda Unica di aiuto) nr. 2011/00182948, presentata dallo stesso Kirchler Alois (doc.4 All. nr. 73B di parte attrice), fornisce riscontro alle sue dichiarazioni: infatti, è stato ivi indicato l’utilizzo di terreni adibiti a pascolo siti nel medesimo Comune di Dosso del Liro, ma riportanti, tuttavia, numeri di mappali (1232, 1233, 1235, 2542, 2561, 2697, 14783, 14784, 14785, 14786, 14787, 14788, 14789) **diversi, non confinanti né limitrofi** rispetto a quelli indicati dall’impresa individuale LODI RIZZINI (mappale 2287) (doc.4 All. nr. 73A), come risultante dalla consultazione del “Geoportale della Provincia di Como - mappe catastali”.

La Guardia di Finanza ha precisato che vi è una notevole distanza in linea d’aria (da 1,765 Km a 3,035 Km) tra gli 8 mappali utilizzati dal pascolatore Kirchler Alois (Alpe Camedo) e quelli indicati nella Domanda unica di LODI RIZZINI Ernesto (mappale

2287), e che le due zone fanno parte di un aspro comprensorio di media-alta montagna, contraddistinto da ostacoli orografici quali torrenti, valli e creste, che rendono disagiata e del tutto improbabile il passaggio di persone e capi di bestiame tra le due località (cfr. doc. 5.1 e 5.2 di parte attrice).

La Guardia di Finanza aveva in precedenza specificato (cfr. CNR citata) come il certificato di monticazione nr. 443/2011 (doc.4 All. nr. 73C) rilasciato all'allevatore Kirchler Alois individuasse un alpeggio (Alpe Camedo) situato geograficamente in un'altra zona rispetto al numero di mappa (2287) riportato nella domanda di aiuto dell'azienda agricola LODI RIZZINI, ubicato all'interno dell'alpe denominata "Alpe Ravé" della "Valle di Muggiam" (cfr. doc.4 All. nr. 73D di parte attrice).

Significativa la circostanza che le medesime copie del "modello 7" di monticazione nr. 443/2011 (cfr. doc.4 All. nr. 73C di parte attrice) rilasciato all'allevatore Kirchler Alois siano state utilizzate anche nelle domande di aiuto presentate all'O.P.R., sempre per l'annualità 2011, dalle aziende agricole Baronchelli s.s. Società Agricola, Gatta Giorgio, Marconi Alda Romea.

Risulta quindi evidente la falsità ideologica della domanda unica di aiuto 2011/00194202, presentata da LODI RIZZINI per l'anno 2011: il sig. Kirchler, pur inserito quali pascolatore per conto terzi nella domanda unica di aiuto presentata dalla ditta LODI RIZZINI, ha infatti dichiarato di non conoscere l'azienda in questione, di aver pascolato per conto proprio e non per conto terzi,

e di aver utilizzato altri terreni rispetto a quelli oggetto della domanda di aiuto sopra indicata.

Come già chiarito dalla giurisprudenza contabile, le dichiarazioni sopra riportate *costituiscono fonti probatorie atipiche, il cui contenuto è liberamente valutabile dal giudice. Esse, che risultano di contenuto inequivoco e immune da contraddizioni, delineano, in maniera reciprocamente autonoma, ma convergente, un meccanismo fraudolento (basato sulla produzione di documenti ideologicamente falsi, finalizzato all'indebito ottenimento di contributi comunitari) pienamente corrispondente a quello descritto dal p.m. contabile in citazione* (cfr. Corte dei Conti, sez. Lombardia, n. 1/2023).

Le suddette dichiarazioni sono del tutto credibili nella loro coerenza e concordanza (non avendo peraltro i “pascolatori” interesse a riferire il falso), e dimostrano l’esistenza di un consolidato “*modus operandi*” (utilizzato anche per le annualità 2012 e 2013) finalizzato ad ottenere contributi comunitari, altrimenti non spettanti, attraverso la presentazione di domande formalmente regolari ma ideologicamente false: il soggetto indicato all’interno della domanda di aiuto, infatti, non conosceva la ditta LODI RIZZINI, né tantomeno aveva prestato il consenso per essere indicato quali “pascolatore per conto terzi” (avendo dichiarato, al contrario di pascolare “per proprio conto”), né, soprattutto, aveva condotto il bestiame sui mappali indicati in domanda.

Si sottolinea come, nel caso specifico, è impossibile ritenere

che il “pascolamento” potesse essere comunque essere avvenuto, da parte del bestiame condotto dal sig. Kirchler, all’interno del mappale indicato nella domanda di aiuto presentata da LODI RIZZINI: come già esposto, infatti, la CNR della Guardia di Finanza specifica che il certificato di monticazione nr. 443/2011 rilasciato all’allevatore Kirchler Alois individua un alpeggio (Alpe Camedo) situato geograficamente in un’altra zona rispetto al numero di mappale (2287) riportato nella domanda di aiuto dell’azienda agricola LODI RIZZINI, ubicato all’interno dell’alpe denominata “Alpe Ravé” della “Valle di Muggiam”, e inoltre vi è una notevole distanza in linea d’aria (da 1,765 Km a 3,035 Km) tra gli 8 mappali utilizzati dal pascolatore Kirchler Alois (Alpe Camedo) e quelli indicati nella Domanda unica oggetto di causa (mappale 2287), facendo parte le due zone di un aspro comprensorio di media-alta montagna, contraddistinto da ostacoli orografici quali torrenti, valli e creste, che rendono disagiata e del tutto improbabile il passaggio di persone e capi di bestiame tra le due località.

L’indicazione, da parte di LODI RIZZINI, di tale ignaro soggetto, appare quindi una condotta palesemente finalizzata ad ottenere indebitamente contributi comunitari in difetto del presupposto necessario, ovvero l’effettivo pascolo o conduzione dei terreni dichiarati nella propria disponibilità.

Rileva, come emerso dall’istruttoria, che i suddetti terreni non sono stati adibiti all’uso dichiarato, e che il codice fiscale (e dunque le generalità) di inconsapevoli allevatori sia stato impropriamente e

abusivamente utilizzato per far apparire il contrario.

Non sono necessari approfondimenti circa il mancato rispetto del c.d. rapporto UBA (unità di bovino adulto) HA (superficie pascolata), su cui la Procura si diffonde in atto di citazione, risultando palesi ed evidenti i contorni della frode, sulla base degli elementi probatori sopra richiamati.

Quanto agli effetti di tale condotta, *i convenuti hanno attuato una frode che ha determinato lo sviamento dei contributi percepiti dalla finalità di interesse pubblico alla quale gli stessi erano preordinati, ovverosia il mantenimento dei pascoli permanenti. Tale obiettivo era già indicato dal regolamento (CE) 29 settembre 2003, n. 1782/2003 (v. quarto considerando: “In considerazione dei benefici ambientali del pascolo permanente, è opportuno adottare misure per incoraggiare la conservazione degli attuali pascoli permanenti, onde evitare una riconversione massiccia in seminativi”;* elemento confermato dal regolamento (CE) 19 gennaio 2009, n. 73/2009, art. art. 6, c. 2 e allegato III (cfr. Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 87/2023).

È pacifica la sussistenza del rapporto di servizio (che incardina la giurisdizione della Corte dei conti) in capo a LODI RIZZINI, in proprio e nella qualità di titolare dell’omonima impresa individuale, sottoscrittore della domanda per accedere ai contributi pubblici: *la pacifica giurisprudenza della Corte di cassazione afferma che «è configurabile un rapporto di servizio tanto con la persona giuridica beneficiaria di un contributo quanto con chi,*

amministratore o legale rappresentante dell'ente collettivo, sia stato incaricato di realizzare il programma di interesse pubblico a cui il contributo risultava vincolato, sicché, in caso di sviamento della somma dalla finalità programmata, sussiste una responsabilità contabile anche di coloro che con la predetta società abbiano intrattenuto un rapporto organico, ove si ipotizzi che dai comportamenti da loro tenuti sia derivata la distrazione delle risorse dal fine pubblico cui erano destinate, con conseguente radicamento della giurisdizione della Corte dei conti nei loro confronti» (Cass. ord. n. 15893 del 17/05/2022; cfr. Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 87/2023).

Nel caso di specie, peraltro, il convenuto risponde in proprio, quale imprenditore individuale.

La condotta, ossia la presentazione della domanda ideologicamente falsa, è stata posta in essere con dolo, non essendo plausibile che l'indicazione non veritiera, nei documenti prodotti a sostegno della richiesta contribuzione, di soggetti terzi pascolatori, sia stata frutto di mero errore, essendo viceversa chiara la consapevolezza che i dati inseriti nelle domande di contributo non corrispondevano a verità.

Non rileva, dal punto di vista dell'elemento soggettivo dell'illecito contabile (né tantomeno dal punto di vista dell'elemento oggettivo), la circostanza che il convenuto si fosse affidato ad intermediari, ovvero Alpi Service s.r.l. nella persona di CIOCCA Diego, per la gestione del pascolo, su eventuale

indicazione di altri soggetti: a prescindere dall'obbligo di controllo sull'operato dell'intermediario, le domande di contributo sono state presentate e sottoscritte personalmente da LODI RIZZINI, il quale, pertanto, se ne è assunto la totale responsabilità.

In ogni caso, anche a voler ipotizzare che il suddetto intermediario fosse il solo “architetto” della frode sopra descritta (e che il convenuto non fosse pienamente consapevole), essendo ad essi delegato qualsiasi adempimento relativo alla pratica di finanziamento, poco cambia ai fini dell'addebito di responsabilità amministrativa, dovendo la condotta del convenuto essere valutata come gravemente colposa: è evidente, infatti, che in capo a LODI RIZZINI gravasse l'obbligo di puntuale e accurata verifica circa la veridicità delle circostanze affermate nella domanda di contributo (obbligo ancora più stringente, se si considera che LODI RIZZINI era il beneficiario delle provvidenze economiche), e che l'inadempimento a tale obbligo abbia integrato una gravissima ed inescusabile negligenza.

E' evidente altresì la responsabilità di CIOCCA Diego, in qualità di rappresentante legale, all'epoca, della poi estinta società Alpi Service s.r.l. (cancellata dal registro delle imprese in data 03.02.2021).

E' infatti rilevante, accanto al percettore dei contributi pubblici, il decisivo ruolo svolto dai soggetti che lo hanno coadiuvato nel corso dell'istruttoria, consapevoli della falsità delle dichiarazioni rese alla Pubblica Amministrazione (cfr. Cass.,

sez.un., 24.11.2021 n.36375; Cass. SS.UU. 24.01.2022 n.1994; Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 56/2024; Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 78/2023).

Ed in effetti, ad avviso della Procura contabile, le illiceità riscontrate sarebbero ricollegabili all'attività di intermediazione espletata, per conto dell'azienda agricola titolare dei titoli di conduzione, dall'impresa Alpi Service Srl (riconducibile all'amministratore, e poi liquidatore, CIOCCA Diego), la quale avrebbe predisposto la documentazione necessaria per la redazione delle domande di aiuto, reperito i terreni montani da adibire a pascolo e individuati ignari allevatori della zona (nella specie il sig. Kirchler Alois) per dare corso alla (apparente) monticazione.

Il Collegio ritiene che la prospettazione accusatoria sia fondata.

Come già ritenuto in altre fattispecie analoghe, anche in questo caso CIOCCA ha dato corso, nella sua veste di amministratore della Alpi Service Srl, all'esecuzione del contratto di gestione del pascolo stipulato con LODI RIZZINI e predisposto la documentazione non veritiera che ha consentito l'illecita erogazione finanziaria.

Del tutto condivisibili, sul punto, le considerazioni svolte a pag. 151 del “decreto di sequestro preventivo” emesso nell'ambito del parallelo procedimento penale, per cui *“gli elementi acquisiti a carico sono coerenti con l'ipotesi accusatoria; il raggiro, inteso come attività menzognera induttiva dell'errore in capo alla vittima,*

*è consistito nella falsa indicazione nella domanda di contributo di soggetti quali “pascolatori” dei mappali di riferimento; tali soggetti, sentiti dagli investigatori, nel negare la suddetta circostanza - conclamata dalle domande di contributo, che indicavano l'utilizzo di terreni diversi - hanno disvelato la condotta truffaldina dei correi; i contributi indebitamente percepiti corrispondono alla somma oggetto della richiesta di sequestro preventivo e rappresentano l'ingiusto profitto procurato; sussiste, dunque, il fumus del reato contestato, correttamente qualificato ex art. 640 bis CP, attesa la qualità dell'ente erogatore (contributi comunitari); **la condotta del Ciocca ha contribuito, oggettivamente e soggettivamente, alla perpetrazione della truffa, mediante attività diretta a procurare i nominativi dei falsi “pascolatori”, secondo il descritto, in premessa, meccanismo truffaldino”.***

Né può dubitarsi della giurisdizione della Corte dei conti, affermata in precedenti giurisprudenziali di questa Sezione

In particolare, secondo Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 103/2024, “secondo approdi giurisprudenziali ormai consolidati della Corte di cassazione, l'esistenza di un rapporto di servizio – e quindi l'assoggettamento alla giurisdizione contabile – certamente si estende dalla persona fisica o giuridica, che si assumono gli obblighi di attuazione di un programma pubblicitario, a tutti i soggetti che con la stessa “hanno intrattenuto un organico rapporto, ove essi, disponendo delle risorse erogate in modo diverso da quello preventivato, hanno provocato la frustrazione dello scopo

perseguito dalla PA ” (in tal senso Cass. Sez. Un. n. 19086 del 14/09/2020), anche se si tratti non del legale rappresentante ma di semplici soci o di dipendenti della società, che hanno preso “parte attiva” nella gestione, ove dai loro comportamenti sia derivata la distrazione dei fondi in questione dal progetto pubblico finanziato cui erano destinati (cfr. SSUU 12086/2016 e da ultimo Sez. giur. Reg. Calabria n.105 del 13.3.2021 n. 279 del 24.11.2021).

Nell'ambito dei siffatti principi, la Suprema Corte ha ritenuto, inoltre, che la sussistenza di un rapporto di servizio nei confronti del privato si possa configurare anche in capo a quei soggetti che, in qualità di liberi professionisti o consulenti del beneficiario, hanno posto in essere attività preparatorie o latu sensu istruttorie o altre condotte “ assolutamente indispensabili ” per l'indebito conseguimento del finanziamento da parte del beneficiario, sicché – in definitiva- può ritenersi che, in tali specifici casi , il rapporto di servizio si sia instaurato proprio per effetto di questa “ quota di attività, che – ed in quanto – costituiva un indefettibile presupposto dell'erogazione poi rivelatasi non dovuta ” (in questi termini, cfr. Cass. SS.UU. Ord. n. 14426/2018 che, in motivazione, precisa come proprio il “ ruolo determinante” del convenuto ai fini della percezione illecita, differenzia il caso esperto da quelli decisi in senso opposto da Cass. Sez.U.ordd. 23599, 23600 e 23601 del 2010, in cui i soggetti indicati risultavano solo “genericamente coinvolti nel procedimento per il ruolo non meglio specificato di consulenti delle percettrici di indebiti finanziamenti, quali autori di

atti di gestione delle relative pratiche, anziché presupposti ineliminabili della decisione finale e determinanti ai fini della loro definizione positiva”). Orbene, in applicazione di questo principio, ricordava negli stessi termini nell'ordinanza delle SSUU n. 36375/2021, il Collegio ritiene – sulla base della prospettazione attorea della sussistenza di un concorso doloso tra il beneficiario e la società incaricata dei servizi e dell'organizzazione attinente la gestione del pascolo - che le attività materiali e negoziali volte ad organizzare la “monticazione dei pascoli con carico di bestiame per conto terzi” hanno, indubbiamente, avuto un ruolo assolutamente determinante e costituiscano presupposto indispensabile all'ottenimento degli aiuti in discorso. Ne consegue, quindi, che - nei termini di cui al principio proclamato dalle Sezioni Unite ...riconosciuta la giurisdizione della Corte dei conti nei confronti del convenuto CIOCCA Diego, quale legale rappresentante - all'epoca dei fatti (2009-2012) - e liquidatore, poi, della Alpi Service srl sulla base degli impegni contrattuali assunti con il beneficiario”.

L'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa LODI RIZZINI è infondata.

La presentazione, da parte del convenuto, di richieste di contributo formalmente regolari, ma contenenti dati falsi, porta a ritenere sussistente una vera e propria frode a danno delle istituzioni comunitarie (e della Regione Lombardia), dolosamente occultata, con la conseguente applicazione dell'art. 1 comma 2 L. 20/1994, per

cui “il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni, decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta” (ciò vale anche quando l’”occultamento doloso” sia posto in essere da un terzo).

L’occultamento doloso, nella specie, è da considerarsi elemento costitutivo della frode, e conseguentemente il “*dies a quo*” della prescrizione deve essere individuato nel momento della scoperta degli elementi compiuti della frode stessa, ovvero il 23.04.2021 (data della nota GdF prot. n. 0260810/21, di trasmissione alla Procura contabile degli atti relativi al procedimento penale n.1317/2015 pendente presso la Procura della Repubblica di Sondrio, avente per oggetto i fatti in contestazione): l’O.P.R. non poteva avere contezza, in data antecedente, delle condotte illecite, essendo l’inchiesta della Guardia di Finanza coperta da segreto istruttorio.

Se anche il *dies a quo* della prescrizione fosse individuato nella data della C.N.R. conclusiva inviata dalla Guardia di Finanza alla Procura della Repubblica di Sondrio avente per oggetto i fatti in contestazione, ovvero il 13.12.2017, l’azione contabile sarebbe stata comunque proposta entro il termine settennale ex art. 66 c.g.c., considerato l’effetto interruttivo proprio dell’atto di messa in mora notificato al convenuto in data 04.04.2022 (prod. 10 di parte attrice), della notifica dell’invito a dedurre nel giugno 2024 (prod. 21, 22, 23 di parte attrice) e gli effetti sospensivi del termine dovuti alla

normativa emergenziale (8 marzo-31 agosto 2020: art. 85 comma 4 DL 18\2020, convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020 n. 27).

“Non sarebbe comunque possibile fare riferimento alla data dell’avvio, ai sensi dell’art. 330 e ss. c.p.p., del procedimento penale n. 1317/2015, non essendo, in quel momento, il fatto illecito compiutamente disvelato. Era infatti necessario, in proposito, l’espletamento delle attività di indagine concretizzatesi, tra l’altro, nell’ascolto delle persone informate dei fatti, tra i quali i presunti monticatori per conto terzi, che, smentendo di avere svolto tale attività per i percettori dei contributi, hanno consentito di scoprire la frode, che prima di quel momento poteva essere solo ipotizzata”
(Corte dei conti, sez. Lombardia, n. 35\2023).

Occorre, in definitiva, affermare la responsabilità amministrativa dei convenuti CIOCCA e LODI RIZZINI, in riferimento ai contributi illegittimamente percepiti per l’annualità **2011**.

Il danno erariale cagionato alla Regione Lombardia, pari ad **euro 23.741,27**, viene conseguentemente imputato ai convenuti LODI RIZZINI e CIOCCA, con addebito solidale.

Se anche si volesse ritenere, in capo a LODI RIZZINI, una responsabilità a titolo di colpa grave, non muterebbe l’addebito solidale, in considerazione dell’illecito arricchimento, con la conseguente applicazione dell’art.1, comma 1-quinques, Legge n.20/1994, secondo cui *“Nel caso di cui al comma 1-*

quater (concorso di più persone nell'illecito) i soli concorrenti che hanno ottenuto un illecito arricchimento o hanno agito con dolo sono solidamente responsabili.....”.

In conclusione i convenuti, in accoglimento della domanda formulata dalla Procura contabile, devono essere condannati in solido a versare l’importo di **euro 23.741,27 (ventitremilasettecentoquarantuno/27)** all’ente danneggiato Regione Lombardia, cui si aggiunge la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data delle erogazioni fino alla pubblicazione della presente sentenza, e, sulla somma così rivalutata, gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo (come da prevalente giurisprudenza della Corte dei conti, che si condivide: *ex multis* Corte dei conti, sez. II di Appello n. 15/2021; Corte dei conti, sez. II di Appello n. 72/2019; Corte dei conti, sez. giur. Lombardia n. 87/2023).

Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

Per quanto riguarda il rapporto processuale tra il convenuto e l’interveniente Regione Lombardia, le spese di giudizio, liquidate come in dispositivo (tenendo conto dei criteri enunciati dal DM 10.03.2014 n. 55, aggiornati con D.M. 13.08.2022 n. 147, del valore della causa e dell’attività defensionale svolta), si pongono a carico solidale dei convenuti.

Rimangono assorbite nella presente decisione tutte le ulteriori istanze ed eccezioni, anche istruttorie, proposte dalle parti.

P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, condanna LODI RIZZINI Ernesto, in proprio e in qualità di titolare dell'omonima ditta individuale, e CIOCCA Diego, in solido, al pagamento, in favore della Regione Lombardia, della somma di **euro 23.741,27 (ventitremilasettecentoquarantuno/27)** oltre rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat dalla data delle erogazioni del contributo fino alla pubblicazione della presente sentenza, e gli interessi legali dalla data di pubblicazione della sentenza e fino al saldo.

Condanna i convenuti, in solido, al rimborso in favore di Regione Lombardia delle spese legali relative all'intervento, liquidate in euro 3.000,00 oltre accessori di legge.

Liquida le spese di giudizio in euro 119,30 (centodiciannove/30) e le pone a carico solidale dei convenuti.

Così deciso in Milano, nella camera di consiglio tenutasi in data 18.06.2025.

IL GIUDICE ESTENSORE

IL PRESIDENTE

Gabriele Vinciguerra
(firmato digitalmente)

Vito Tenore
(firmato digitalmente)

Depositata in Segreteria il 11.07.2025

Il direttore della Segreteria

Federica Dainotti
(firmato digitalmente)